

Covid-19

La rivalutazione dei beni d'impresa opportunità e problematiche



 STUDIO VALENTI ASSOCIATO

Novara - via Dolores Bello 3
Milano - p.zza Castello 24

Novembre 2020

studio@studiovalentiassociato.com
www.studiovalentiassociato.com

La rivalutazione dei beni d'impresa, opportunità e problematiche

Il decreto "Agosto" ha riaperto i termini per la rivalutazione dei beni d'impresa, la quale riguarda i beni materiali e immateriali e le partecipazioni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31/12/2019. La rivalutazione può essere effettuata nel bilancio relativo all'esercizio in corso al 31/12/2020.

Quanto conviene rivalutare i beni d'impresa?

Rispetto alle versioni proposte nel corso degli ultimi anni, la rivalutazione dei beni d'impresa prevista dal decreto "Agosto" è senz'altro quella caratterizzata da maggiori elementi di appeal per i contribuenti, a partire dalla forte riduzione dell'imposta sostitutiva per il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio, che arriva al 3%, contro le vecchie aliquote molto più elevate.

La rivalutazione può assumere, inoltre, anche una valenza solamente civilistica, può riguardare singoli beni e non necessariamente tutti i beni di una categoria omogenea e, soprattutto, dà riconoscimento immediato ai plusvalori rivalutati.

Soggetti interessati

Possono effettuare la rivalutazione le società di capitali e gli enti commerciali residenti che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio di esercizio.

Inoltre, possono effettuare la rivalutazione anche le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice, le imprese individuali e gli enti non commerciali, a condizione che siano fiscalmente residenti nel territorio dello Stato.

Sono altresì ammesse le società e gli enti non residenti, compresi i trust, nonché le Stabili organizzazioni.

Beni rivalutabili

I beni oggetto di rivalutazione sono rappresentati da:

- immobilizzazioni materiali, ammortizzabili e non;

- immobilizzazioni immateriali consistenti in beni, cioè diritti giuridicamente tutelati (non sono oggetto di rivalutazione i costi pluriennali o l'avviamento);
- le partecipazioni in società controllate e in società collegate costituenti immobilizzazioni (in tal caso la rivalutazione fiscale ha senso in assenza dei requisiti PEX).

Va ricordato che sono compresi tra i beni strumentali anche quelli il cui valore è al di sotto di € 516,45 oltre a quelli completamente ammortizzati e, inoltre, sono rivalutabili anche le immobilizzazioni in corso di costruzione.

I beni in questione debbono essere di proprietà e debbono risultare tanto nel bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2019 quanto in quello successivo.

Occorre sottolineare che la rivalutazione può essere effettuata "distintamente per ciascun bene".

I beni detenuti in leasing possono essere rivalutati dall'utilizzatore del bene solo se è stato esercitato il diritto di riscatto entro l'esercizio in corso alla data del 31/12/2019.

I vantaggi della nuova rivalutazione

Rispetto alle precedenti versioni, la nuova rivalutazione si presenta particolarmente appetibile innanzitutto per ragioni economiche:

- è possibile optare per una rivalutazione ai soli fini civilistici, quindi meramente contabile e senza assolvimento di imposte sostitutive, quindi completamente gratuita;

- effettuare la rivalutazione, oltre che civilistica, anche ai fini fiscali con il pagamento di un'imposta sostitutiva calcolata sul valore dei beni strumentali;
- in caso di riconoscimento anche fiscale della rivalutazione l'imposta sostitutiva da corrispondere è particolarmente ridotta, pari al 3% sia per i beni ammortizzabili che per i beni non ammortizzabili, da versare in 3 rate annuali senza interessi (nella precedente formulazione l'imposta sostitutiva ammontava al 16% per i beni ammortizzabili e del 12% per i beni non ammortizzabili);

Un altro elemento che rende la norma particolarmente allettante è che viene meno l'obbligo di rivalutare i beni per "categorie omogenee". C'è, quindi, la possibilità di operare la rivalutazione "distintamente per ciascun bene", senza dover necessariamente rivalutare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria e con l'applicazione di un unico criterio all'interno della medesima categoria.

Ciò significa che un'impresa può decidere di rivalutare un singolo bene senza comprendere gli altri beni appartenenti alla medesima categoria omogenea lasciando quindi massima flessibilità all'azienda.

I maggiori valori assoggettati all'imposta sostitutiva assumono una valenza fiscale immediata, quindi a partire dal periodo di imposta in corso al 31/12/2021. Nel dettaglio il valore fiscale è immediatamente riconosciuto per:

- la deduzione dei maggiori ammortamenti (recuperando ires e irap per un 27,9%);
- per l'incremento del plafond di deducibilità delle spese di manutenzione;
- per l'incremento dei valori da assumere nell'applicazione del test di comodo (per le società non operative).

È invece previsto un periodo di moratoria fiscale in caso di cessione dei beni oggetto di rivalutazione. In tal caso le plusvalenze e/o minusvalenze vanno calcolate considerando i maggiori valori solo se la

cessione è realizzata dal quarto esercizio successivo dalla rivalutazione (quindi a far data dal 01/01/2024).

Il riconoscimento fiscale immediato della rivalutazione evita, inoltre, il disallineamento temporaneo civile-fiscale degli ammortamenti, semplificando la gestione contabile.


Dal punto di vista meramente civilistico, la rivalutazione comporta il vantaggio di far emergere un maggior patrimonio netto, con l'iscrizione della riserva di rivalutazione, da utilizzare sia per la copertura di eventuali perdite senza la necessità di abbattimenti del capitale o di nuovi apporti dei soci, sia per migliorare il proprio rating creditizio.

Modalità di rivalutazione

Tre sono le modalità contabili per effettuare la rivalutazione, che determinano effetti diversi, sia in termini di maggiori quote di ammortamento da spendere a CE sia in termini di velocità di recupero dell'eventuale beneficio fiscale della rivalutazione:

- **rivalutazione del costo storico e del fondo ammortamento dei beni:** il costo storico del cespite da rivalutare ed il relativo fondo di ammortamento sono contemporaneamente incrementati nella stessa proporzione. Tale metodo consente di mantenere inalterata l'originaria durata del processo di ammortamento e la misura dei coefficienti di ammortamento;
- **rivalutazione del solo costo storico dei beni:** l'intera rivalutazione viene attribuita esclusivamente al valore del bene. Questo metodo determina un allungamento del processo di ammortamento, se viene mantenuta inalterata la misura dei coefficienti di ammortamento, oppure un incremento del coefficiente se si intende lasciare inalterata la vita utile del bene;
- **rivalutazione mediante riduzione del fondo ammortamento dei beni:** l'intera rivalutazione viene utilizzata per ridurre il fondo ammortamento, senza modificare il costo originario del bene; il metodo comporta un allungamento del periodo di ammortamento.

Le 3 modalità determinano effetti diversi, sia in termini di maggiori quote di ammortamento da spendere a CE sia in termini di velocità di recupero dell'eventuale beneficio fiscale della rivalutazione:



Ad esempio

Sarà possibile, all'interno di una categoria (per ipotesi, il gruppo "macchine automatiche 2015" comprendente tre cespiti):

- rivalutare un cespite e lasciare inalterato il valore degli altri;
- oppure ancora rivalutare una macchina solo civilisticamente, rivalutare la seconda anche fiscalmente (pagando il 3%) e non rivalutare la terza.

La scelta di non rivalutare un singolo bene potrà essere presa anche in funzione della possibile cessazione di quel cespite prima del 2024, anno dal quale la rivalutazione assume efficacia per le plusvalenze. Analogamente si potrà scegliere di rivalutare un singolo immobile strumentale tra i diversi fabbricati posseduti, ipotizzando una vendita a partire dal 2024.

Quanto detto per i beni dovrebbe valere anche per le partecipazioni, e quindi per la rivalutazione anche solo di una parte di un pacchetto azionario detenuto in una stessa società partecipata.

Ad esempio

Nel caso in cui si posseggano 200 azioni di Alfa Immobiliare Spa e si intenda cederne 80 nel 2024 con presumibile realizzo di una significativa plusvalenza (che non possiede i requisiti per beneficiare dell'esenzione PEX), sarà possibile rivalutare solo il lotto che si intende cedere versando l'imposta sostitutiva del 3%, ottenendo così un importante risparmio d'imposta.

Nota bene

La rivalutazione non assume alcun rilievo ai fini del super e iper ammortamento, dato che la maggiorazione figurativa di costo è ancorata al costo d'acquisto del bene.

Dall'esercizio 2021, pertanto, si creerà, per i beni che beneficiano delle misure Industria 4.0 oggetto di rivalutazione, un doppio binario tra la base di calcolo degli ammortamenti ordinari e quella del super e dell'iper ammortamento.

Saldo attivo di rivalutazione

Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione avrà quale contropartita contabile una riserva di patrimonio netto di importo pari alla rivalutazione diminuita dell'imposta sostitutiva dovuta.

Il saldo attivo di rivalutazione deve essere inquadrato civilisticamente come una riserva di "capitali".

Dal punto di vista fiscale, invece, la riserva da saldo attivo di rivalutazione costituisce una riserva di utili in sospensione d'imposta "moderata", cioè tassabile solo in ipotesi di distribuzione, sia in capo alla società sia in capo ai soci.

Il saldo attivo può essere affrancato, in tutto o in parte, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva nella misura del 10%.

Attraverso l'affrancamento viene meno il vincolo di sospensione sul saldo attivo, con la conseguenza che la distribuzione dello stesso non comporta tassazione per la società erogante ma concorre unicamente a formare il reddito imponibile dei soci come dividendo.